

**Sommario**

1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....	2
2.	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO .....	2
3.	TERMINI E DEFINIZIONI .....	2
4.	DIRITTI E DOVERI DI ETRURIA .....	3
5.	OBBLIGHI DEL CLIENTE .....	3
6.	PROCESSO DI CERTIFICAZIONE .....	3
6.1	DOMANDA DI CERTIFICAZIONE .....	3
6.2	RIESAME DELLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE .....	5
6.3	CERTIFICAZIONE DEL PRODOTTO .....	5
6.4	DURATA DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA' E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI.....	6
7.	ELENCO PRODOTTI CHE SONO STATI CERTIFICATI.....	6
8.	RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI.....	6
9.	INFORMATIVA PER LA PRIVACY .....	6
10.	RECLAMI .....	6
11.	RICORSI.....	7
12.	MEDIAZIONE.....	7
13.	CONTENZIOSI .....	7
14.	TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI VERIFICATORI .....	7
15.	RISCHI DA INTERFERENZE .....	8
16.	USO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE E DEL MARCHIO ETRURIA-ACCREDIA.....	8
17.	TARIFFARIO.....	8
18.	FATTURAZIONE .....	8
19.	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA .....	8
20.	FORO COMPETENTE.....	9

1.

	COPIA NON SOGGETTA AD AGGIORNAMENTO
	COPIA N. SOGGETTA AD AGGIORNAMENTO
	SPEDITA A IL

*Carlo Bellini*

*Carlo Profeta*

*Massimo Pellegrini*

13	04/09/2020	Aggiornamento	Responsabile SGQ	Responsabile Tecnico	Amministratore Delegato
12	3/10/2018	Aggiornamento	Responsabile SGQ	Responsabile Tecnico	Amministratore Delegato
11	2/10/2017	Aggiornamento	Responsabile SGQ	Responsabile Tecnico	Amministratore Delegato
10	14/07/2016	Rilievi ACCREDIA	Responsabile SGQ	Responsabile Tecnico	Amministratore Delegato
Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato

## SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento elaborato da ETRURIA Certificazioni s.r.l., nel seguito indicata con ETRURIA, definisce i principi sui quali si basa l'accordo legalmente valido tra il Cliente ed ETRURIA il cui oggetto è una certificazione di prodotto rilasciata dalla stessa ETRURIA nell'ambito della Direttiva Ascensori (2014/33/UE).

Il Cliente può richiedere ad ETRURIA:

- un esame finale per accertare la conformità dell'impianto installato al modello tipo secondo l'allegato V della direttiva 2014/33/UE;
- una certificazione di prodotto unico secondo allegato VIII della direttiva 2014/33/UE.

Le politiche adottate da ETRURIA permettono a chiunque si impegni di osservare il presente Regolamento e le prescrizioni delle Norme a cui si fa riferimento per accedere alla Certificazione dei loro prodotti. E' stata bandita qualunque discriminazione e pertanto detti servizi sono aperti a chiunque ne faccia esplicita richiesta con l'unico vincolo di accettare quanto sopra.

ETRURIA rilascia la Certificazione CE di conformità ai prodotti che, come minima prescrizione, rispettano i Requisiti Essenziali di Sicurezza della Direttiva di riferimento.

Sul sito di ETRURIA <http://www.etruriacert.com> nella sezione ASCENSORI è presente in qualsiasi momento l'ultima revisione del presente regolamento, consultabile e scaricabile.

## 2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Per le attività di certificazione relative agli elevatori secondo il presente Regolamento si fa riferimento ai seguenti documenti:

- Direttiva 2014/33/UE per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori.
- *DPR 30 aprile 1999 n.162 - Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nullaosta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio.*
- *Direttiva Macchine 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;*
- *D.lgs. 27/01/2010 n.17 - Attuazione della direttiva 2006/42/CE Relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori*
- *D.P.R. 214 del 05/10/2010 - regolamento recante modifiche al DPR 30 aprile 1999, n.162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori*
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 "Requisiti per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi"
- UNI CEI EN 17000 "Valutazione delle conformità – vocabolario e principi generali"
- Regolamenti Generali, Regolamenti Tecnici e disposizioni dell'Ente di Accreditamento ACCREDIA negli schemi e settori coperti da accreditamento;
- Guide IAF – EA applicabili
- D.P.R. 23/2017 - Regolamento concernente modifiche al DPR 30 aprile 1999, n.162, per l'attuazione della Direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori.

## 3. TERMINI E DEFINIZIONI

La terminologia utilizzata da ETRURIA nello svolgimento delle attività di certificazione degli ascensori è in accordo ai documenti legislativi e normativi richiamati al paragrafo precedente e nell'ultima versione aggiornata del Manuale della Qualità.

**Comitato di Certificazione (CCE):** struttura di ETRURIA che ha la responsabilità di prendere decisioni in merito alla Certificazione di prodotto seguendo le indicazioni delle norme di riferimento e della Politica aziendale formalmente espressa dalla Direzione.

**Cliente:** persona fisica o giuridica che richiede la certificazione di un proprio prodotto.

**Reclamo:** Istanza verbale o scritta inviata ad ETRURIA da parte di qualsiasi persona che si interfaccia con l'impianto e/o usufruisce dei servizi ad esso correlati.

**Ricorso:** Istanza scritta dal Committente a ETRURIA esponendo le ragioni del dissenso con esplicito riferimento a decisioni formalmente prese dal Comitato di Certificazione di ETRURIA.

**Rilievi:** riscontri ottenuti da ETRURIA nel corso di attività di Certificazione e formalizzati nei relativi rapporti di verifica.

Un rilievo può dipendere da due diverse situazioni:

- Mancato soddisfacimento di un requisito applicabile con formalizzazione di una Non Conformità o di una Osservazione.
- Individuazione di un'attività del Costruttore o di una situazione dell'impianto sottoposto a Verifica che potrebbe determinare il verificarsi di una Non Conformità/Osservazione o suggerire spunti di miglioramento. Tale situazione porta alla formalizzazione di un commento.

Classificazione dei Rilievi

- a) Non Conformità: rilievo che evidenzia il mancato rispetto di uno o più requisiti definiti dalla norma di riferimento o una situazione che generi un dubbio rilevante circa il rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza fissati dalla Direttiva di

riferimento. La presenza di una Non Conformità comporta la sospensione della procedura di certificazione e deve essere risolta dal Costruttore; detta risoluzione deve essere verificata e chiusa da ETRURIA prima del rilascio del Certificato di valutazione della conformità del prodotto; la mancata soluzione della Non Conformità impedisce l'emissione del Certificato.

b) Osservazione: rilievo che non determina il mancato rispetto di una norma a meno che non si manifesti congiuntamente ad una ulteriore situazione contingente. Detto rilievo richiede l'immediata apertura di una azione correttiva da chiudersi entro il termine prefissato con valutazione da parte di ETRURIA; il mancato rispetto di tale procedura comporta la riclassificazione in Non Conformità.

**Mediazione:** La mediazione è l'attività svolta da un professionista con requisiti di terzietà, finalizzata alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della lite.

#### 4. DIRITTI E DOVERI DI ETRURIA

ETRURIA si impegna a condurre, con diligenza professionale, una valutazione di conformità sul Prodotto rispetto alle prescrizioni della norma di riferimento e, in caso di esito positivo, ad emettere la relativa certificazione (verifica dell'unità di cui all'allegato VIII collaudo esemplare unico, controllo finale di cui all'allegato V collaudo ascensore modello) così come riportato nella procedura di riferimento.

ETRURIA non intende, né può assumere, alcun obbligo circa l'esito positivo della verifica di conformità e, quindi, in merito all'emissione del certificato.

ETRURIA garantisce che i servizi saranno forniti da personale competente e qualificato dalla stessa ETRURIA.

ETRURIA si riserva il diritto di modificare il contenuto delle procedure di riferimento, in quanto la sua politica prevede la continua ricerca del miglioramento dei propri servizi.

ETRURIA, al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nell'esecuzione delle attività di Certificazione, non svolge:

- attività di progettazione e/o fabbricazione nel settore degli elevatori e relativi componenti di sicurezza;
- attività di consulenza nel campo della verifica e certificazione degli elevatori e relativi componenti di sicurezza;
- qualsiasi altra attività di progettazione, produzione o servizio che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività e imparzialità del processo di verifica e certificazione degli ascensori e relativi componenti di sicurezza.

#### 5. OBBLIGHI DEL CLIENTE

Il Cliente è tenuto a:

- rispettare integralmente quanto previsto dal presente Regolamento;
- trasmettere a ETRURIA, almeno dieci giorni prima della verifica in sito dell'impianto tutte le informazioni e la documentazione necessaria alla certificazione dell'impianto in questione;
- garantire la completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione del tecnico incaricato da ETRURIA.
- garantire a ETRURIA il libero accesso agli impianti oggetto di certificazione, ed il supporto del personale del committente, ai fini di una corretta valutazione;
- non usare la certificazione in modo da portare discredito a ETRURIA e non faccia alcuna dichiarazione riguarda la certificazione che ETRURIA possa considerare ingannevole e non autorizzata;
- fare dichiarazioni sulla certificazione coerenti con il campo di applicazione della certificazione stessa;
- garantire che nessun documento di certificazione né alcuna parte di esso siano utilizzati in modo ambiguo e/o ingannevole; nel caso in cui fornisce copie dei documenti di certificazione ad altri, i documenti devono essere riprodotti nella loro interezza;
- informare in maniera dettagliata ETRURIA relativamente a qualsiasi rischio presente nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i tecnici di ETRURIA;
- provvedere, ogni qualvolta ETRURIA inizi la propria attività, ad adottare adeguate misure di sicurezza, in modo da garantire un ambiente lavorativo sicuro e conforme alla legislazione vigente in materia;
- retribuire ETRURIA per le attività eseguite, secondo quanto specificato nel presente Regolamento;
- autorizzare l'accesso ad osservatori designati dagli Enti di Controllo/Accreditamento (ACCREDIA) nell'ambito delle loro attività di controllo e monitoraggio svolte da ETRURIA come Organismo di Certificazione. Detto personale sarà sempre accompagnato da personale ETRURIA e la loro visita sarà notificata con preavviso di almeno tre giorni.

Da parte del Cliente rimane acquisito il diritto di ricasazione nei confronti del Tecnico annunciato per motivi di conflitti d'interesse o altra giusta causa. Tale diritto deve essere espresso con comunicazione scritta e riportante i motivi documentati di tale richiesta entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del nome del Tecnico proposto. Trascorso tale termine non sarà possibile, salvo diverso accordo delle parti, l'esercizio del diritto di ricasazione.

Il Cliente, una volta conseguita la certificazione, ha il diritto di pubblicizzare tale evento nei modi considerati più idonei, purché venga fatto sempre corretto riferimento all'oggetto e ai limiti della certificazione conseguita, così come riportato nel paragrafo successivo "Uso dei Certificati CE e del marchio ETRURIA-ACCREDIA".

#### 6. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

##### 6.1 DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

Il processo di certificazione viene avviato quando un potenziale Cliente richiede ad ETRURIA la disponibilità ad erogare tale servizio e la relativa offerta economica.

ETRURIA, per avere la possibilità di elaborare l'offerta e valutare la fattibilità di quanto richiesto ha la necessità di ricevere preliminarmente determinate informazioni e dati.

Ricevute tali informazioni ETRURIA valuta la fattibilità del servizio richiesto, elabora e presenta la sua offerta economica in base al tariffario in corso, al Cliente utilizzando la modulistica a disposizione.

Il Cliente per poter accedere alla procedura di certificazione deve rispedire a ETRURIA il modulo INC-E compilato e sottoscritto per:

- accettazione dell'offerta;
- accettazione del presente regolamento;
- dichiarazione che la richiesta di certificazione per l'impianto in oggetto non è stata presentata ad altri organismi;
- dichiarazione che l'impianto sopra indicato non è stato oggetto di una valutazione negativa da un altro organismo.

Il documento INC-E ricevuto è considerato come incarico formale del Cliente; in mancanza del suddetto documento accettato la procedura di certificazione non può essere avviata.

Per impianti in deroga (fossa e/o testata ridotta), in caso di richiesta di esecuzione del collaudo prima che siano trascorsi 60 giorni dal ricevimento del protocollo del Ministero attestante la ricezione del certificato di accordo preventivo da parte dello stesso (come previsto dal Decreto 19 Marzo 2015 art.1 comma 3), ETRURIA non si riterrà responsabile qualora il Ministero si opponesse alla deroga richiesta.

Contestualmente all'invio del modulo INC\_E, il Cliente deve fornire ad ETRURIA la documentazione tecnica richiamata di seguito per il collaudo dell'impianto:

- secondo *l'Allegato VIII* della direttiva 2014/33/UE, *Conformità basata sulla verifica dell'unità per gli ascensori*:
  1. Descrizione tecnica (Tipo di ascensore, Sistema di azionamento, Portata nominale - numero di passeggeri, Velocità nominale, Numero di ingressi e numero di piani serviti, Massa della cabina vuota, Massa del contrappeso (se applicabile), Corsa)
  2. Disegno di assieme riportante Posizione del locale del macchinario, Posizione dei piani serviti, Punti di fissaggio delle guide, Dimensioni testata, Dimensioni fossa, Accessi al locale macchinario o pulegge di rinvio, Dimensioni della cabina e dei suoi ingressi, Distanze tra la cabina e il vano, Distanze tra la cabina e le porte di piano, Altri particolari costruttivi, Indicazione dei carichi e delle forze agenti sull'edificio)
  3. Relazione tecnica contenente Descrizione e calcolo delle guide, Descrizione e calcolo delle funi, Descrizione e calcolo degli ammortizzatori (solo a molla), Descrizione e calcolo del gruppo cilindro pistone tubazioni (se applicabile), Schema elettrico funzionale, Schema idraulico (se applicabile), Indicazione delle tensioni, correnti, sezioni dei cavi e tipo di isolamento dei cavi per le linee relative ai circuiti di potenza, manovra e luci, Analisi dei rischi (se applicabile)
  4. Certificati/Attestati ossia Copie dei certificati di esame di tipo per i componenti di sicurezza, Copia delle dichiarazioni UE/CE di conformità dei componenti di sicurezza, Copia dei certificati per altri elementi (funi, catene, apparecchiature antideflagranti, vetro, tubazioni flessibili)
  5. Manuali di Istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione dei componenti di sicurezza e per l'uso e la manutenzione dell'ascensore
  6. Dichiarazione dell'installatore che attesti l'avvenuto scambio di informazioni con la persona responsabile della realizzazione dell'edificio ai sensi dell'art. 4 punti 4 e 5 del DPR 162 del 30.04.1999, anche in riferimento alla idoneità delle strutture a sopportare i carichi indotti e alle normative antincendio.
  7. Certificato di Accordo Preventivo (se applicabile)
- secondo *l'Allegato V* della direttiva 2014/33/UE, *Esame finale degli ascensori*:
  1. Certificato di esame UE/CE di tipo del modello rilasciato da un organismo notificato
  2. Disegno di assieme riportante Posizione del locale del macchinario, Posizione dei piani serviti, Punti di fissaggio delle guide, Dimensioni testata, Dimensioni fossa, Accessi al locale macchinario o pulegge di rinvio, Dimensioni della cabina e dei suoi ingressi, Distanze tra la cabina e il vano, Distanze tra la cabina e le porte di piano, Altri particolari costruttivi, Indicazione dei carichi e delle forze agenti sull'edificio)
  3. Certificati/Attestati nel dettaglio Dichiarazione di conformità dei componenti di sicurezza utilizzati (all'interno della dichiarazione di conformità devono essere presenti i riferimenti dei certificati UE/CE di tipo richiamati all'interno del Certificato di esame UE/CE di tipo del modello rilasciato da un organismo notificato) e Copia dei certificati per altri elementi (funi, catene, apparecchiature antideflagranti, vetro, tubazioni flessibili)
  4. Manuali di Istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione dei componenti di sicurezza e per l'uso e la manutenzione dell'ascensore
  5. Dichiarazione dell'installatore che attesti l'avvenuto scambio di informazioni con la persona responsabile della realizzazione dell'edificio ai sensi dell'art. 4 punti 4 e 5 del DPR 162 del 30.04.1999, anche in riferimento alla idoneità delle strutture a sopportare i carichi indotti e alle normative antincendio.
  6. Certificato di Accordo Preventivo (se applicabile)

Si precisa che per entrambe le procedure sopra riportate, tutte le dichiarazioni di conformità dei componenti installati e l'insieme di tutta la manualistica deve riportare il numero di fabbrica dell'impianto a cui si riferiscono e firmati e timbrati dalla ditta installatrice dell'impianto stesso.

## **6.2 RIESAME DELLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE**

Ricevuto l'incarico da parte del Cliente, modulo INC-E, la Segreteria esamina la domanda al fine di garantire la presenza, correttezza e completezza dei dati trascritti nel modulo stesso.

La formalizzazione dell'inizio della procedura si ha con l'accettazione formale dell'incarico da parte del Legale Rappresentante di ETRURIA con la sottoscrizione del documento (INC-E), con essa viene comunicato il nome del Tecnico Verificatore che effettuerà la certificazione.

La spedizione dell'accettazione è effettuata a mezzo posta elettronica.

## **6.3 CERTIFICAZIONE DEL PRODOTTO**

Il processo di certificazione del prodotto è suddiviso nelle seguenti attività:

- Analisi documentale

ETRURIA verifica che la documentazione ricevuta risponda ai requisiti della direttiva e normativa vigente; qualora la documentazione sia incompleta, ETRURIA provvede a richiedere al Cliente, in forma scritta tramite email, un'integrazione documentale.

Il Cliente ha un (1) mese di tempo per inviare la documentazione mancante o integrativa; in caso contrario ETRURIA può decidere di bloccare l'iter di certificazione e richiedere il pagamento dell'attività svolta fino a quel punto.

- Verifica su campo

La valutazione su campo prevede le seguenti attività:

- verifica che l'elevatore sia stato fabbricato conformemente alla documentazione tecnica trasmessa ed individuazione degli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate, nonché degli elementi la cui progettazione non sia basata sulle disposizioni applicabili delle suddette norme;
- effettuazione dei controlli, delle misurazioni e delle prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla specifica direttiva, qualora non siano state applicate le norme armonizzate;
- effettuazione dei controlli, delle misurazioni e delle prove necessarie per verificare, qualora siano state utilizzate le norme armonizzate, che tale applicazione sia effettiva.

Al termine della verifica su campo, ETRURIA esprime un parere positivo o negativo: nel primo caso l'iter di certificazione prosegue con le fasi successive; nel secondo caso ETRURIA provvede a inviare al Cliente, in forma scritta, i rilievi emersi.

Il Cliente ha tre (3) mesi di tempo per inviare, in forma scritta, trattamento e risoluzione dei rilievi; in caso contrario ETRURIA può decidere di sospendere l'iter di certificazione e richiedere il pagamento dell'attività svolta fino a quel punto.

A seguito della risoluzione dei rilievi emersi, ETRURIA valuterà se effettuare ulteriori visite in loco.

- Esito della valutazione

Al completamento della verifica documentale e pratica dell'impianto, la documentazione frutto dell'intero iter di certificazione viene sottoposta all'approvazione del Comitato di Certificazione (CCE).

Tale attività si completa, di norma, entro 15 giorni lavorativi da quando il fascicolo di certificazione viene consegnato al Comitato di Certificazione.

Nel caso in cui l'esito finale sia positivo, il Certificato di Conformità UE viene emessa da ETRURIA dopo la delibera del suddetto Comitato di Certificazione.

Il Certificato di Conformità UE viene redatta in conformità ai contenuti della direttiva 2014/33/UE

Nel caso in cui l'esito finale sia negativo, ETRURIA provvede a dare comunicazione scritta al Cliente specificando i rilievi emersi e richiedendo quale trattamento di risoluzione ed in quali termini si intende operare.

Il Cliente ha un (1) mese di tempo per informare ETRURIA, in forma scritta, sul trattamento individuato ed i tempi di attuazione.

Quando ETRURIA accetta la proposta e le integrazioni del caso, indica al Cliente le modalità da seguire per programmare la successiva verifica sull'impianto.

In caso contrario e qualora ETRURIA non abbia ricevuto comunicazione relativamente alla risoluzione dei rilievi emersi non oltre quattro (4) mesi dall'esecuzione della verifica sul campo, la pratica si considera chiusa con esito negativo.

ETRURIA comunica l'esito negativo, in forma scritta tramite PEC, al Cliente e contestualmente invia comunicazione ad ACCREDIA ed al Ministero entro dieci (10) giorni dalla delibera.

**6.4 DURATA DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA' E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI**

La Dichiarazione di conformità UE ha durata illimitata.

Nel caso in cui vengano apportate modifiche all'impianto, la dichiarazione di conformità mantiene la sua validità solo se supportato dall'evidenza di una verifica straordinaria con esito positivo sull'impianto stesso.

Il Cliente deve conservare ogni Dichiarazione di conformità ricevuta per un periodo non inferiore ai dieci anni.

ETRURIA conserva la documentazione relativa alla pratica di certificazione per un periodo non inferiore ai 15 anni.

**7. ELENCO PRODOTTI CHE SONO STATI CERTIFICATI**

ETRURIA, una volta emesso il certificato, aggiorna il proprio "Registro Certificato di Conformità UE".

L'elenco dei prodotti certificati dove è possibile rintracciare:

- identificazione del prodotto
- norma a fronte della quale è stato certificato il prodotto
- identificazione del cliente

non è pubblicato sul sito, ma ETRURIA lo rende disponibile su richiesta.

Qualsiasi informazione di cui dispone ETRURIA sul prodotto da certificare o certificato viene resa disponibile su richiesta solo al Cliente che ha stipulato il contratto di attività di certificazione.

**8. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI**

Il Cliente rimane proprietario di tutta la documentazione consegnata ad ETRURIA per la certificazione dell'ascensore.

Il personale di ETRURIA non potrà utilizzare tale documentazione e le informazioni di cui è entrato in possesso nel corso dell'iter di certificazione per scopi che non siano inerenti alle attività di certificazione per le quali ne è entrato in possesso.

ETRURIA non potrà trasferire a terzi tali dati, anche parziali, se non dietro formale autorizzazione del Cliente.

Qualora ETRURIA sia tenuto per legge od autorizzato da accordi contrattuali, a divulgare informazioni riservate, il Cliente deve, a meno che ciò sia proibito dalla legge, essere avvertito delle informazioni fornite.

Si deroga a questo ultimo paragrafo per gli obblighi da mantenere nei confronti delle autorità di controllo e di accreditamento.

Le informazioni riguardanti il Cliente ottenute da fonti diverse dal Cliente stesso saranno trattate da ETRURIA come informazioni riservate.

**9. INFORMATIVA PER LA PRIVACY**

ETRURIA tratta i dati personali (di seguito, i "dati") nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, il "GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati").

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si precisa che il Titolare del trattamento dei Dati è:

ETRURIA Certificazioni s.r.l., Via dell'Aeroporto, 47b – Pisa.,  
C.F. e P.IVA 01959490507, fax: 050 504575 tel: 050 500910,  
indirizzo PEC: [etruriacertificazioni@legalmail.it](mailto:etruriacertificazioni@legalmail.it).

I dati sono raccolti e conservati da ETRURIA sia in forma informatica che cartacea per poter svolgere tutte le attività previste nel presente regolamento e gestire le attività amministrative, contabili ed eventuali attività legali, conseguenti agli accordi contrattuali sottoscritti dal Cliente.

I dati vengono richiesti e conservati per poter ottemperare alle attività di ispezione e/o di certificazione per le quali ETRURIA è stato considerato Ente Notificato/Accreditato; per tale motivo possono essere inviati alle ditte di manutenzione incaricate dal Cliente (vedi spedizione documenti e/o certificati) e, su richiesta, anche all'Ente di Controllo/Accreditamento.

I dati sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e sono raccolti in misura adeguata, pertinente e limitata alle finalità, preventivamente determinate, esplicite e legittime, del trattamento.

Il Cliente, inviando l'incarico INC-A per conto proprio o per terzi, compilato e firmato, fornisce il consenso al trattamento dei dati e accetta l'Informativa Privacy, visionabile in maniera completa sul sito <http://www.etruriacert.com> nella sezione Privacy.

Ai sensi degli artt. 15-21 del GDPR, potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, rettifica o cancellazione "diritto all'oblio", di limitazione del trattamento, nonché alla portabilità dei Suoi dati inviando un'apposita richiesta all'indirizzo PEC: [etruriacertificazioni@legalmail.it](mailto:etruriacertificazioni@legalmail.it)

**10. RECLAMI**

ETRURIA gestisce formalmente ogni reclamo verbale o scritto ricevuto registrandolo in un file predisposto allo scopo.

La gestione del reclamo prevede, previa analisi della Direzione, una risposta scritta entro dieci giorni dal ricevimento dello stesso; nella risposta si evidenzia se il reclamo è accettato o se, motivandone la scelta, si ritiene di non accettarlo.

Nel caso in cui il reclamo venga accettato la Direzione di ETRURIA da mandato al Responsabile Tecnico affinché vengano analizzati i fatti e l'eventuale documentazione correlata al fine di individuare le cause del reclamo.

Al completamento di tale fase ETRURIA fornisce al Reclamante una analisi dettagliata delle proprie valutazioni e la descrizione e le tempistiche delle eventuali azioni previste.

Al completamento delle azioni previste ETRURIA invia una ulteriore comunicazione formalizzando la conclusione della pratica.

ETRURIA richiede agli Intestatari delle certificazioni emesse di mantenere dettagliate registrazioni dei reclami ricevuti a fronte della loro fornitura/installazione e renderle disponibili allo stesso Organismo Notificato e all'organo responsabile dell'Accreditamento di ETRURIA, ACCREDIA.

In relazione alla gestione di tali reclami ETRURIA richiede al Cliente di adottare azioni appropriate, documentare le eventuali azioni correttive ed i risultati ottenuti.

ETRURIA mantiene le registrazioni dei reclami in modo da poterle rielaborare successivamente e trarne spunto per l'analisi continua sulla soddisfazione del cliente e del miglioramento continuo.

Nel caso in cui le persone designate a gestire il reclamo siano coinvolte direttamente, l'Amministratore delegato analizzerà la situazione che si è venuta a creare e provvederà ad affidare l'incarico ad altra persona

#### **11. RICORSI**

I ricorsi avverso le decisioni prese da ETRURIA in relazione alla sua attività di Certificazione, con la descrizione del proprio dissenso, devono essere presentati dal Cliente a mezzo raccomandata o fax entro trenta giorni dalla decisione comunicata da ETRURIA.

Il ricorso deve contenere una sintetica descrizione della decisione contestata ed una dettagliata motivazione a supporto del ricorso stesso.

ETRURIA comunica formalmente al Ricorrente entro 10 giorni se il suo ricorso è stato giudicato ammissibile o meno.

Nel caso in cui il ricorso è giudicato ammissibile l'Amministratore Delegato di ETRURIA nomina un gruppo di esperti, non coinvolti nelle attività che hanno generato il ricorso, al fine di avere una valutazione indipendente; questo gruppo deve dare una risposta entro 30 giorni dall'accettazione del ricorso.

Le spese sostenute per l'analisi del ricorso sono a carico del Richiedente a meno che il ricorso sia stato accettato.

Nel caso in cui le persone designate a gestire i ricorsi siano coinvolte direttamente, l'Amministratore delegato analizzerà la situazione che si è venuta a creare e provvederà ad affidare l'incarico ad altra persona

#### **12. MEDIAZIONE**

Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere direttamente o indirettamente in merito all'interpretazione o esecuzione del presente contratto verrà sottoposta ad un preliminare tentativo di mediazione presso la Camera di Commercio di Pisa, accreditata con PDG del 16/07/2007 al n.13 del registro degli Organismi di Mediazione del Ministero di Giustizia.

Il Regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento di attivazione della procedura sono visionabili sul sito internet [www.pi.camcom.it](http://www.pi.camcom.it). La Sede della mediazione sarà Pisa

Per qualsiasi controversia Etruria si impegna a perseguire l'iter della mediazione, qualora fallisse l'Amministratore Delegato provvederà a perseguire la strada del contenzioso.

#### **13. CONTENZIOSI**

È compito dell'Amministratore Delegato dirimere eventuali motivi di contenzioso nei limiti del possibile.

La risoluzione di eventuali contenziosi insorti tra le parti, direttamente o indirettamente, per l'applicazione o per l'interpretazione di una procedura operativa di certificazione e/o ispezione di ETRURIA è devoluta esclusivamente alla sentenza di un collegio arbitrale.

Tale collegio è composto da tre membri due dei quali nominati dalle parti, uno per ciascuna, ed il terzo, con funzione di presidente del collegio arbitrale, dai due arbitri nominati dalle parti.

In mancanza di accordo, l'arbitrato sarà presso la Camera di Commercio di Pisa e verrà applicato il regolamento della Camera di Commercio di Pisa.

Le spese dell'arbitrato sono a carico del soccombente. La sede dell'arbitrato è Pisa.

Per quanto possibile, gli arbitri non possono essere parte interessata.

#### **14. TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI VERIFICATORI**

Per ogni responsabilità conseguente il presente incarico ETRURIA ha sottoscritto con una primaria compagnia assicuratrice una idonea polizza a copertura degli esistenti rischi professionali.

Il Cliente, in caso di esecuzione delle verifiche all'interno di un'azienda ovvero di un'unità produttiva, ha l'obbligo di fornire ai verificatori ETRURIA le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, in cui sono destinati ad operare, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Inoltre, il Cliente s'impegna a coordinarsi ed a cooperare con ETRURIA ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza. Il Cliente, in base agli eventuali rischi specifici esistenti, provvederà a fornire i verificatori ETRURIA degli opportuni Dispositivi di Protezione Individuale e metterà in atto ogni tutela al fine di consentire che lo svolgimento dell'attività di verifica avvenga in completa sicurezza.

**15. RISCHI DA INTERFERENZE**

L'attività di verifica oggetto del presente regolamento non comporta rischi da interferenza ex art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008. In ogni caso, prima di iniziare le attività, il Manutentore incaricato dal Cliente deve controllare che l'impianto non sia in uso, che tutte le porte di piano siano chiuse correttamente e che sia stata segnalata l'interruzione del suo funzionamento.

**16. USO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE E DEL MARCHIO ETRURIA-ACCREDIA**

Qualora il Cliente desideri pubblicizzare la conformità dell'ascensore alla direttiva 2014/33/UE può adottare le modalità descritte nel presente paragrafo.

Se il Cliente intende adottare modalità di riferimento alla normativa applicabile diverse da quelle esposte qui di seguito il Cliente deve contattare ETRURIA per riceverne lo specifico benestare.

Ottenuta la dichiarazione di conformità UE, il Cliente può far riferimento ad essa nella propria dichiarazioni di conformità, nelle proprie pubblicazioni di carattere tecnico e pubblicitario, nella propria corrispondenza, ecc.

Quanto sopra alla sola condizione che ogni riferimento sia fatto in modo corretto e tale da non indurre in errate interpretazioni; in particolare, deve risultare chiaramente che la dichiarazione di conformità UE rilasciata da ETRURIA riguarda esclusivamente quel determinato ascensore.

Per quanto concerne il marchio ACCREDIA - ETRURIA, esso è riportato, come facsimile, nella figura seguente. Esso non comprende né le sigle degli schemi di accreditamento e numeri di registrazione, né i riferimenti agli accordi MLA/MRA

Soluzione grafica	Soluzione alternativa

Nel caso in cui il cliente voglia utilizzare i suddetti marchi si impegna:

a non utilizzare disgiuntamente il Marchio di ACCREDIA dal Marchio di ETRURIA e rispettare le dimensioni PROPORZIONI riportate in figura;

a non utilizzare il marchio ACCREDIA in modo da lasciar intendere che ACCREDIA abbia certificato o approvato il sistema di gestione aziendale o il prodotto o il personale di un intestatario della dichiarazione di conformità UE o in altra maniera comunque fuorviante;

ad accettare integralmente la versione vigente del regolamento ACCREDIA RG-09.

**17. TARIFFARIO**

Le tariffe di ETRURIA relative alla certificazione degli elevatori sono riportate nel Tariffario e nelle singole offerte redatte a seguito della richiesta del Cliente utilizzando la modulistica del Sistema Qualità di ETRURIA.

**18. FATTURAZIONE**

La fatturazione avviene alle condizioni indicate nelle singole offerte. Per eventuali spese extra relative ad interventi non previsti di norma ETRURIA concorda con il cliente la cifra che intende fatturare oltre quanto già preventivato.

Vale inoltre quanto segue:

- nel caso di interruzione delle attività dovuta ad un qualsiasi motivo, il cliente riceve una fattura da parte ETRURIA relativa a tutte le prestazioni svolte fino al momento dell'interruzione;
- ETRURIA si riserva il diritto di revisionare i documenti contrattuali qualora nel corso delle attività riscontrasse variazioni rispetto alle condizioni dichiarate dal cliente in base alle quali è stata emessa l'offerta. Tali variazioni sono nuovamente contrattate con il Cliente prima della fatturazione.

**19. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

ETRURIA avrà la facoltà di risolvere il presente contratto, mediante semplice comunicazione scritta indirizzata al Committente, in caso di violazione o inadempimento di una delle obbligazioni di cui al precedente paragrafo 5 (OBBLIGHI DEL CLIENTE) del presente regolamento.



**20. FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione del presente incarico è esclusivamente e inderogabilmente competente il Foro di Pisa.